

STUDIO GAVAZZI

COMMERCIALISTI

(Tax counsels – Certified Public Accountants

Tax Lawyers – Accountants)

Via V. Monti 6 – 20123 Milano

Tel. +39 0248011456 r.a. – Fax +39 02 48008887

sito internet: www.studio-gavazzi.it

e-mail: info@studio-gavazzi.it

Gerolamo Giuseppe Gavazzi*

Paolo Pasqui*

Katia Ampleorella*

Lorenzo Maugeri*

Marzia Lombardelli

Mariana Pedrotti

Maria Luisa Paternostro

AnnamariaLucano

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 22-2012

13 marzo 2012

Oggetto: ENTRO IL 30 MARZO 2012 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55%

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta Irpef/Ires del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2011 **entro il prossimo 30 marzo 2012, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2011.**

La comunicazione deve essere inviata quando sono state **sostenute delle spese anteriormente alla data del 31 dicembre 2011 ed i lavori proseguano anche nel periodo di imposta 2012.**

La comunicazione NON deve essere inviata quando:

- ➔ i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel periodo d'imposta 2011;
- ➔ nel periodo d'imposta 2011 non sono state sostenute spese;
- ➔ i lavori sono iniziati anteriormente al 2011 e si sono conclusi nel corso del 2011.

Le regole di presentazione

Sul sito *web* dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili:

- ▶ il modello IRE da inviare in via telematica;
- ▶ le istruzioni per la compilazione.

Si ricorda che i soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro il 90° giorno successivo al termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

Modalità di trasmissione

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via **telematica entro il 30 marzo 2012** direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Si evidenzia che l'adempimento in esame **non sostituisce** in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella **trasmissione all'ENEA** entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito *web* <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/>, dei dati relativi agli interventi realizzati. Si tratta, infatti, di adempimenti che hanno due diverse finalità.

Oggetto: RINVIATO AL 16 MAGGIO IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ SCUDATE

Con il Decreto fiscale n.16/12 è stato prorogato al 16 maggio p.v. il termine di versamento dell'imposta relativa alle attività oggetto di "scudo" fiscale in considerazione delle obiettive difficoltà operative rappresentate dagli intermediari finanziari tenuti al versamento dell'imposta.

Importo dell'imposta

L'imposta è determinata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente nella misura del:

10 per mille	13,5 per mille	e 4 per mille
per il 2011	per il 2012	per gli anni successivi.

Quanto al versamento relativo al 2011, va considerato il valore delle attività segretate al 6 dicembre 2011.

È prevista inoltre, per il 2012, un'imposta straordinaria per le attività finanziarie scudate che al 6 dicembre 2011 siano state prelevate, anche parzialmente dal deposito, nella misura del 10 per mille.

Soggetti obbligati al versamento

Appare importante ricordare che soggetti obbligati al versamento dell'imposta **sono gli intermediari che hanno effettuato lo scudo** (ovvero l'ultimo intermediario in caso di trasferimento del conto segretato presso altri), **questi dovranno trattenere direttamente l'imposta dovuta dal deposito attivo ovvero provvedere a ricevere giusta provvista dal contribuente.**

Nel caso in cui sia impossibile per l'intermediario applicare e versare l'imposta questi dovrà farne apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate provvederà, quindi, a riscuotere l'imposta di bollo attraverso iscrizione a ruolo. **La sanzione applicata sarà pari all'imposta di bollo non versata.**

Tale segnalazione evidentemente comporta la perdita della segretezza.

Il contribuente può evitare la segnalazione fornendo la provvista all'intermediario per il pagamento delle imposte.

Si è comunque in attesa di conoscere il contenuto della circolare interpretativa delle Entrate visti i moltissimi punti dubbi che attengono all'applicazione delle disposizioni citate. Sarà quindi nostra cura provvedere a tenerVi aggiornati in merito alle possibili ulteriori evoluzioni del tema.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO GAVAZZI